



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

STATUTO

Art. 1

Denominazione

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l’ODV denominata **“O.d.V. - Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Andria”** (in seguito **“Organizzazione”**), ed assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile.
2. L’acronimo “ODV”, o la locuzione “Organizzazione di Volontariato”, potranno essere inserite nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’ Organizzazione, apartitica, aconfessionale, si configura come **“Organizzazione di Volontariato”**, senza scopo di lucro neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, e ss.mm.ii., del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di Protezione Civile”, e ss.mm.ii., delle norme regionali che regolano il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente Statuto.
4. L’Organizzazione, la quale mantiene la piena autonomia operativa, gestionale, patrimoniale e contabile, utilizza il Marchio e Denominazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (Associazione non di Terzo Settore, riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed eretta Ente Morale con D.P.R. 07.10.1970, n. 820 ed i cui simboli sono registrati in data 30.05.2014 in Roma presso l’U.I.B.M. del Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. RM2014003380), concessi in data 20.02.2026 con nota n. 8621 della Presidenza Nazionale attraverso l’Ufficio per il Controllo del Marchio e Denominazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Lo stesso Ufficio delibera la revoca del Marchio e della Denominazione in caso di violazioni di norme giuridiche o comportamenti che ledono l’immagine dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Gli aderenti all’Organizzazione sono soci ANPS della Sezione di riferimento.
5. L’Organizzazione, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs 117/2017, può prevedere l’adesione ad altri Enti del Terzo Settore e/o ad una rete di cui all’art. 41 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 nonché ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che utilizzano, e/o sono autorizzati ad utilizzare, il Marchio e Denominazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

Art. 2

Sede

1. La sede legale dell'Organizzazione è fissata in Andria, e potrà essere spostata, nell'ambito dello stesso Comune, con deliberazione del Consiglio Direttivo o in altre Città con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
2. L'Organizzazione può altresì dotarsi, qualora ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali, di una o più sedi operative distaccate nello stesso Comune dove svolge le attività generali, con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa autorizzazione dell'Ufficio di cui all'art. 1 comma 4, ed assumeranno la denominazione di "O.d.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato - Andria - Distaccamento di _____".

Art. 3

Durata

1. La durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Efficacia dello Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto che vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'attività della Organizzazione stessa.
2. Lo statuto è interpretato e applicato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dettati dall'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Finalità e attività

1. L'Organizzazione opera in armonia con i principi dettati dalla Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Organizzazione, per il conseguimento dell'oggetto sociale, fonda la propria azione sull'operosità di cittadini volontari ad essa associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell'azione stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. sono attività di interesse generale dell'Organizzazione:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- d) Sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione dei cittadini in materie di volontariato, primo soccorso e interventi specifici nonché divulgare il concetto della legalità attraverso incontri nelle scuole di ogni ordine e grado coinvolgendo le giovani generazioni e i cittadini stessi;
 - e) Valorizzare, salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente, formando operatori abilitati a svolgere i compiti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189; del paesaggio, della natura e della città attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini mediante la realizzazione di progetti;
 - f) promuovere, svolgere, organizzare e diffondere, in proprio o in collaborazione con altri organismi o Enti Pubblici e/o privati, conferenze, mostre, seminari, incontri e convegni attinenti alle finalità solidaristiche e qualsiasi altro tipo di attività nell'ambito della cultura, del patrimonio storico ed artistico nonché la diffusione della pratica del volontariato attraverso la realizzazione di progetti atti a coinvolgere i cittadini e le giovani generazioni;
 - i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese le attività editoriali; promuovere e diffondere la cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'Organizzazione;
 - v) promozione della cultura della legalità attraverso manifestazioni pubbliche, incontri con i cittadini e studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la promozione della tutela dei diritti dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli quali anziani, donne, bambini, portatori di handicap ed emarginati anche attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto; supporto alle Polizia Locali e Forze dell'Ordine per attività ausiliarie; attività, di concerto con gli enti preposti, per la tutela dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini in virtù dell'art. 5 comma 2 lettera a) del testo coordinato del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", aggiornato, con le modifiche apportate da ultimo dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197;

- w) Svolgere attività di assistenza generica alla persona, assistenza sanitaria e ambientale, con proprio personale volontario in apporto diretto con la propria struttura e con gli altri Enti aventi medesime finalità, anche a favore di persone immigrate, nonché attraverso la conduzione di centri predisposti a tali scopi, per la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno salvaguardando i diritti umani dettati negli artt. 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
 - y) La prevenzione e il soccorso su luoghi di sinistri, incendi, crolli, allagamenti e laddove si possa apportare ausilio assumendo atteggiamenti utili per alleviare lo stato di disagio, scongiurare ulteriori conseguenze, segnalando condizioni di pericolo, soccorrendo la popolazione in collaborazione con le istituzioni preposte, ai sensi del d.lgs. 2 gAndriaio 2018, n. 1, e delle Leggi Regionali. Diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere, nelle comunità, l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini. L'Organizzazione potrà svolgere l'attività di protezione civile solo dopo aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 32 comma 4 del "Codice del Terzo Settore".
 - z) Riqualficazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale.
- 5. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto 107/2021. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 - 6. L'Organizzazione può inoltre realizzare attività per la raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 - 7. Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 6

Associato e ammissione

- 1. Nell'Organizzazione vige il principio della porta aperta, ossia ciascuno ha diritto di chiedere di entrare a farvi parte, ma non gode del diritto di entrarvi. Tale principio è disciplinato dall'art. 23 del d.lgs 117/2017.
- 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno.
- 3. Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale; la mancata partecipazione prolungata o reiterata alle attività associative, senza giustificato motivo, può comportare la decadenza dalla qualifica di associato secondo le modalità stabilite dal presente statuto.
- 4. L'aspirante Associato, ai fini dell'ammissione all'Organizzazione, deve preliminarmente dimostrare di trovarsi nelle seguenti condizioni:



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

- non aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Organizzazione;
 - dimostrare di essere in linea con gli intenti, ideali e gli obiettivi perseguiti dall'Organizzazione;
 - dimostrare la volontà di aderire all'Organizzazione al fine di poter contribuire con il proprio apporto personale, a titolo gratuito, al raggiungimento degli scopi solidaristici e idealistici per cui è stata costituita;
 - non aderire a enti associativi diversi da quelli espressamente autorizzati all'utilizzo del Marchio associativo dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, ovunque costituiti sul territorio nazionale;
5. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, in quanto da tale decisione deriva l'equilibrio organizzativo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
 6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella successiva convocazione.
 7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e quanto indicato nel successivo art. 9.
 8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 7

Quota Associativa

1. Gli associati all'Organizzazione sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.
2. La quota associativa deve essere versata entro il mese di febbraio di ogni anno, pena la decadenza dello status di associato per morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri ed in particolare:
 - essere informati e partecipare alle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore che richiama l'art. 2409 del Codice Civile;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
2. Gli associati hanno diritto al voto attivo, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, per:
- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi. Gli Associati possono essere eletti negli organi sociali se in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza; assenza di incompatibilità con altri enti aderenti o non aderenti al Terzo Settore; pregressa conoscenza dell'Organizzazione per l'effettiva partecipazione e la maturata esperienza dei livelli organizzativi;
 - le modificazioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e le altre decisioni da prendersi in assemblea.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere del Consiglio Direttivo, Assembleari e se l'Organizzazione è aderente, alle disposizioni impartite dall'Ente a cui l'Organizzazione è affiliata se non incompatibile con il presente statuto e il Codice del Terzo Settore;
 - tenere un comportamento, nei confronti degli altri associati ed all'esterno dell'Organizzazione, animato dallo spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dello spirito dell'Organizzazione e le norme dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - partecipare con impegno alle assemblee e alle attività associative, contribuendo concretamente alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione.
 - Rispettare le disposizioni che regolano l'utilizzo del Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
2. La qualifica di associato decade ipso iure in caso di decesso della persona fisica.
3. Per recesso quando l'associato, in qualsiasi momento, comunica per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo tramite email istituzionale o altro mezzo digitale tracciabile. Il recesso ha efficacia immediata e non comporta il rimborso delle quote associative già versate.
4. Per decadenza quando l'Associato non provvede al pagamento della quota associativa annuale nel termine previsto dal precedente art. 7 comma 2, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
5. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.
6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti. Il provvedimento motivato dovrà essere comunicato all'interessato a mezzo posta elettronica certificata o brevi manu. All'Associato è concesso un termine di trenta giorni per produrre eventuali giustificazioni ed essere sentito, se richiesto dallo stesso, a discolpa. Esso potrà



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. In tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, entro tre mesi dal ricevimento del ricorso. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e, se richiesto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione è comunicata all'associato per posta elettronica certificata o brevi manu.

7. Il Presidente, nelle more dell'iter procedimentale di esclusione, tenendo conto della gravità dei fatti e delle conseguenze che potrebbero insorgere a danno dell'Organizzazione, può adottare, nei confronti dell'Associato, un provvedimento di sospensione cautelare da ogni attività associativa fino a conclusione del procedimento stesso.
8. Si considerano gravi inadempienze quelle che impediscono del tutto o in parte il raggiungimento dello scopo sociale nonché quelle che incidono negativamente sull'intero contesto dell'Organizzazione, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini o abbia espressamente e pubblicamente manifestato idee o poste in essere condotte apertamente contrastanti con detti valori e finalità, tali che la permanenza nell'Organizzazione possa oggettivamente dar luogo ad un danno concreto d'immagine. In questo caso l'esclusione è dovuta alla perdita di fiducia nel socio e anche al discredito che potrebbe derivarne alla società.
9. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dalla data di notifica della deliberazione.
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all'Organizzazione non godono di alcun diritto.

Art. 10

Organi sociali

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli Associati
 - Consiglio Direttivo
 - Organo di controllo (nei cari previsti)
 - Organo di revisione (nei casi previsti)
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli Associati.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo in quanto vige la regola di una testa un voto.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presiedere l'assemblea stessa.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata, e deve contenere la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che dovrà intercorrere un intervallo temporale minimo di 24 ore in modo da garantire la effettiva partecipazione dei soci.
5. La comunicazione agli associati potrà avvenire a mezzo email; con l'utilizzo degli strumenti informatici o piattaforme digitali previsti dall'ordinamento giuridico, ai recapiti indicati dagli stessi e trascritti nel registro previsto ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. a) del presente Statuto. Copia delle comunicazioni è altresì affissa all'albo pretorio della sede legale dell'Associazione.
6. L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizioni che;
 - a. sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti dell'ordine del giorno.

In questo caso, oltre alla data di prima e seconda convocazione, l'ora e ordine del giorno, dovrà riportare anche il codice di accesso e l'indicazione della piattaforma su cui si svolgerà l'adunanza. Questa modalità non potrà essere svolta per le Assemblee straordinarie o quando è prevista una votazione segreta.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
8. Le votazioni possono essere a scrutinio palesi o a scrutinio segreto. Le votazioni che interessano le persone sono sempre a scrutinio segreto.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano gli associati compreso gli assenti o dissenzienti.
10. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio; per l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea ha il compito di:
 - a. determinare le linee generali programmatiche dell'Organizzazione;
 - b. approvare il bilancio consuntivo e preventivo e, se previsto, il bilancio sociale;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

- c. nominare, revocare e determina il numero dei componenti degli organi sociali;
- d. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'Organizzazione;
- e. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare, in via definitiva ed a voto segreto, sull'esclusione dell'associato qualora quest'ultimo abbia proposto ricorso al provvedimento del Consiglio Direttivo;
- h. deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i. deliberare l'approvazione dei regolamenti;
- j. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- l. deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati intervenuti in proprio e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. Le cariche sociali sono elettive a scrutinio segreto mediante votazione su scheda cartacea o, ove previsto dal regolamento assembleare, con sistemi elettronici che garantiscano la segretezza, la libertà e la personalità del voto.
3. Le norme relative alla procedura per il rinnovo degli Organi di Amministrazione sono disciplinate in un apposito regolamento.

Art. 14

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto e l'atto costitutivi con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione e la scissione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

Art. 15

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo "esecutivo" dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari non inferiore a 3 (tre) e massimo 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o determina l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o chi ha in atto procedimento giudiziari.
5. I membri degli organi di cui all'art. 10 non possono rivestire cariche direttive in altri Enti del Terzo Settore. Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile in quanto compatibile.
6. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, si procede convocando l'Assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti. In ogni caso la carica dei nuovi consiglieri decade alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente, entro 15 giorni, deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
7. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere.
8. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza in videoconferenza o teleconferenza, a condizioni che:
 - a. Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
 - b. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione oggetto di verbalizzazione;
 - c. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

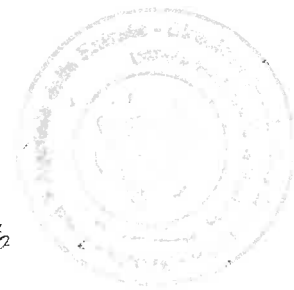
O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, e può deliberare, quando è presente la maggioranza dei componenti escluso il Presidente. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Non sono ammesse deleghe che rappresentino i componenti del Consiglio Direttivo assenti.
11. L'ingiustificata assenza di un componente del Consiglio Direttivo a più di 3 (tre) riunioni comporta l'immediata decadenza dalla carica.
12. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
13. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - b. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - c. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - d. curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - e. stipula i contratti inerenti all'attività associativa;
 - f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
 - h. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - i. assegna con delibera agli associati o ai volontari incarichi operativi o di coordinamento di nuclei;
 - j. adotta provvedimenti disciplinari e delibera di esclusione degli associati;
 - k. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - l. assume personale dipendente; stipula contratti di lavoro; conferisce mandati di consulenza;
 - m. fissa regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organizzazione;
 - n. ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

2. L'incarico di Presidente è attribuito dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per morte, termine del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca dell'incarico deliberata a maggioranza, e a voto segreto, dall'Assemblea.
3. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni assembleari e consigliati; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. In caso di dimissioni volontarie o revoca dell'incarico, il Vice Presidente, entro 15 (quindici) giorni dalla data delle dimissioni o della revoca dell'incarico, convoca il Consiglio Direttivo per la ratifica delle dimissioni e la nomina del nuovo presidente che resterà in carica secondo quanto indicato nel comma 2.

Art. 17

Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Organo di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

Art. 19

Il Presidente Onorario

1. Il Presidente della Sezione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di riferimento in carica, anche in considerazione di quanto indicato nell'art. 1 comma 4 del presente Statuto, è Presidente Onorario dell'Organizzazione.
2. Il Presidente Onorario: non può rivestire incarichi negli organi sociali di cui al precedente art. 9; non ha l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale; ha diritto di partecipare alle riunioni delle Assemblee di cui ai precedenti artt. 13 e 14 e alle riunioni del Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 15 con diritto di parola ma non di voto.
3. Il Presidente della Sezione che assume incarichi nell'Organo di Amministrazione dell'Organizzazione perde la qualifica onorifica e assume, a tutti gli effetti, lo status di componente effettivo, con i conseguenti diritti e doveri di cui all'art. 15 o 16.

Art. 20

Libri sociali

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari;
 - e. registro dei beni strumentali;
2. Tutti gli associati hanno il diritto di consultare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. Le spese per l'estrazione di copie di atti o documenti, nel rispetto delle norme sulla privacy, sono a carico del richiedente. Al presente comma si applicano le norme di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 21

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Organizzazione, utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

- attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 3. Si applica il regime fiscale di cui al Titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii..

Art. 22

Beni

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nel registro di cui all'art. 20 comma 1 lettera e., depositato presso la sede dell'Organizzazione, dove sono elencati e descritti tutti i beni di proprietà ovvero tutti i beni mobili e immobili di un certo valore conferiti all'Organizzazione, acquistati tramite il denaro dell'ente o entrati a far parte in qualsiasi modo del suo patrimonio.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

Art. 24

Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

Art. 25

Informativa sociale e bilancio Sociale

1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
2. Il Bilancio sociale è redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 con le modalità indicate nel Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

Art. 26

Rapporti con Enti Pubblici

1. In armonia con quanto dettato dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n.117/2017, l'Organizzazione può offrire i propri servizi ad Enti Pubblici ed Istituzioni, di cui al D.Lgs 165/2001, al fine di coadiuvare gli stessi nell'esercizio delle funzioni proprie di programmazione e organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi nei settori di attività dell'Organizzazione, attraverso affidamento diretto, o forme di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto dei principi a garanzia della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e della libera concorrenza, secondo quanto dettato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma 1, sono fissate in apposite convenzioni finalizzate e redatte nelle forme previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 e ss.mm.ii..

Art. 27

Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

1. La ODV mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato attraverso l'U.C.M. (Ufficio per il Controllo del Marchio);
2. La natura dei rapporti con l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, e della concessione del Marchio (Logo – Denominazione e Acronimo), sono oggetto di un apposito atto scritto approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, come previsto dall'art. 1 comma 4 del presente Statuto. In tal caso l'Organizzazione avrà l'obbligo, entro il termine perentorio di 15 giorni, di convocare l'assemblea per:
 - a) Modificare il presente Statuto eliminando ogni riferimento all'Associazione Nazionale Polizia di Stato attraverso il Marchio;
 - b) Eliminare sui beni mobili e immobili il Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sotto ogni forma.
4. La Presidenza Nazionale, attraverso U.C.M., può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti sulle attività svolte dall'Organizzazione, acquisendo gli elementi di fatto necessari per valutare l'applicabilità dei provvedimenti di cui al precedente comma 3.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

5. Al presente articolo si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale”, e ss.mm.ii., nonché l’applicazione delle sanzioni civili e penali sull’uso improprio del Marchio concesso in forma gratuita.

Art. 28

Personale retribuito

1. L’Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l’Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

Volontario e attività di volontariato

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di €. 10,00 giornalieri e 150,00 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.lgs 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione.
6. All’Associato/Volontario aderente all’Organizzazione non è ammesso svolgere attività in altre organizzazioni aventi gli stessi scopi sociali ed in particolar modo riconducibili all’art. 5 comma 1 lettera y) del D.Lgs. 117/2017, ma può svolgere attività a favore di altri Enti del Terzo Settore che svolgono tali attività e che utilizzino Marchio dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale aventi gli stessi scopi e finalità.

Art. 30

Assicurazione dei Volontari

1. I volontari che svolgono attività di volontariato sono iscritti nell’apposito registro di cui al precedente art. 20 lettera d), secondo le modalità previste, e assicurati contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Andria

Art. 31

Uniforme

1. Nello svolgimento delle attività operative, gli Associati/Volontari utilizzano l'uniforme ufficiale dell'Organizzazione, le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato "A".

Art. 32

Mezzi in dotazione

1. I mezzi di proprietà dell'Organizzazione, o concessi in comodato d'uso dal Dipartimento Nazionale o Regionale, dai Coordinamenti Regionali o provinciali ovvero dagli uffici provinciali o comunali di protezione civile, sono dotati di livrea istituzionale autorizzata dalla Presidenza Nazionale attraverso l'U.C.M.. La predetta livrea o l'apposizione del Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, non potrà essere utilizzata sui mezzi propri o privati concessi in comodato d'uso gratuito, la cui materia è disciplinata dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 94, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.,
2. Per i mezzi iscritti ed impiegati in attività di cui al decreto legislativo 2 gAndriaio 2018, n. 1, "Codice di Protezione Civile", l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi supplementari visivi e di allarme sono subordinati alla scrupolosa osservanza delle norme dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e ss.mm.ii..

Art. 33

Responsabilità dell'Organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione, così come dettato dall'art. 38 del Codice Civile.

Art. 34

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore che utilizzano Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, secondo i criteri dettati dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. Prima di devolvere il patrimonio ad altri enti del terzo settore diversi da quelli indicati nel precedente comma per mancanza dei medesimi, si ha l'obbligo di eliminare il Marchio dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sotto ogni forma.

Art. 35

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dettate dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e ss.mm.ii., nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.